

## **1861 - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO/VINCOLO SPORTIVO**

*Provvedimento n. 30492*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 febbraio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTO il proprio provvedimento del 27 settembre 2022, n. 30314, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti della FIPAV-Federazione Italiana Pallavolo per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE, ritenendo che lo Statuto adottato dalla FIPAV, nell'ottobre 2021, sollevi criticità concorrenziali nella misura in cui può comportare una ripartizione del mercato e una consequenziale cristallizzazione della clientela da parte delle società sportive, disincentivando la concorrenza fra le stesse;

VISTA la comunicazione del 2 febbraio 2023, con la quale la FIPAV, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*", ha presentato impegni consistenti, in sintesi, nella modifica degli artt. 10-bis, 10-ter e 69 dello Statuto federale, volta all'abolizione del "vincolo sportivo" di durata pluriennale e alla sua sostituzione con il "tesseramento", di durata pari a quella dell'anno sportivo, e con entrata in vigore fissata contestualmente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2023-2024, per tutti gli atleti federali, anche quelli ancora soggetti a tale data a vincolo sportivo.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati dalla FIPAV, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

### **DELIBERA**

a) di pubblicare in data 2 marzo 2023 sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni presentati dalla FIPAV, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla FIPAV dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 1° aprile 2023, alla Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento per la Concorrenza 2 dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. 06/85821, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it;

c) che eventuali rappresentazioni da parte della FIPAV della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 1° maggio 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---